



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE IN PIAZZA ARMERINA

nella persona del dott. Giuseppe Dante Maria Amico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 43/16 Ruolo Generale avente per oggetto:

"Condannatorio", promossa

**DA**

elettivamente

domiciliata in Piazza Armerina, via Machiavelli n. 115, presso lo studio

dell \_\_\_\_\_ che la rappresenta e difende giusta mandato a

marginè dell'atto di citazione;

- ATTRICE -

**CONTRO**

elettivamente

domiciliata in Piazza Armerina, via Mons. La Vaccara n. 24, presso lo studio

che la rappresenta e difende per procura a

marginè della comparsa di costituzione e risposta;

- CONVENUTA -

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Sent. . . . N. 22/20  
Cont. . . . N. 43/16  
Gron. . . . N. 157/20  
Rep. . . . N. 25/20

Per l'attrice: come in atto di citazione: "piaccia all'intestato giudice, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, - condivise le causali di cui in premessa e ravvisata la responsabilità risarcitoria della convenuta, nella qualità di erede di - condannare

all'integrale risarcimento dei danni subiti dall'attrice per i fatti dedotti in narrativa, nella complessiva misura di euro 5.000 ovvero in quella minore che risulterà provata in corso di causa, a mezzo CTU; il tutto, cumulativamente, entro e non oltre la competenza normativa per valore dell'intestato Giudice, da considerarsi quale limite invalicabile; - vittoria di spese, competenze ed onorari relativi al presente procedimento, da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore".

Per la convenuta: come in comparsa di costituzione e risposta: "Piaccia all'Ill.mo Giudice di pace adito "adversis reiectis" 1) Rigettare tutte le domande avanzate da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, non provate, erronee e illegittime. 2) Con vittoria di spese e compensi di lite.".

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, l'attrice, premettendo di essere proprietaria di un'unità immobiliare sita nella di Piazza Armerina, deduceva: che tale unità immobiliare era specularmente sottostante all'appartamento già in proprietà di

che a ridosso di ottobre 2011 l'immobile di essa era stato interessato da infiltrazioni derivanti da perdite degli impianti posti nel fabbricato del in stato di carente manutenzione (se non di totale abbandono), ovvero provenienti dagli infissi tenuti perennemente aperti, che nel tempo avevano favorito l'accesso di volatili, topi ed altri animali, con danni

che quantificava in €. 400,00, e successivamente danni per ulteriori €. 416,00 per la corrosione di ambienti interni a seguito dell'utilizzo di solventi chimici per l'intervento di pulizia straordinaria del proprio fabbricato da parte del

dopo sollecito da parte dell'amministratore condominiale anche a non tenere gli infissi aperti; che in data 24.09.2012, essa attrice era stata, inoltre, trovata affetta da infezione con Chlamydophila psittaci, contratta a causa delle deiezioni di piccioni che si erano accumulate nell'immobile del patologia generativa di invalidità permanente; che nessun esito avevano sortito le conseguenti diffide risarcitorie inviate al e poi l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita inviato alla convenuta quale erede dello stesso.

Formula, pertanto, le superiori conclusioni.

Con la comparsa di risposta depositata, la convenuta contestava la domanda attorea, evidenziando che l'immobile già in proprietà al ra stato, come evidenziato dalla stessa parte attrice, sottoposto ad opera di manutenzione straordinaria, nel corso della quale erano stati rimossi anche escrementi di animali laddove presenti, e l'asserita eziologia dei lamentati danni, che negava, era, comunque, sfornita di prova.

Formula, pertanto, le superiori conclusioni.

Ciò detto, la domanda attorea è da ritenersi fondata e deve essere accolta come di seguito specificato.

Si osserva che l'esposta eziologia dei danni lamentati dall'attrice trova sostanziale conferma nelle condivisibili relazioni di consulenza tecnica d'ufficio depositate a firma dell'ing - con riferimento ai danni materiali - e del dott. - con riferimento ai danni fisici -, relazioni sceve da vizi logici o giuridici.

Il teste escusso \_\_\_\_\_ amministratore del Condominio comprendente gli immobili in questione, ha, inoltre, riconosciuto la nota a sua firma del 07.07.2011 indirizzata al \_\_\_\_\_ prodotta da parte attrice, nella quale viene specificato che "i condomini, dell'intestato condominio hanno, ancora una volta segnalato che gli infissi dell'appartamento di sua proprietà, ubicato nel condominio in argomento, risultano ancora aperti. Tale situazione, già segnalata con nota a/r, comporta disagio agli altri condomini, a causa della presenza di animale entrati nel predetto appartamento causa di pericolo per la salubrità dell'ambiente. A ciò si aggiunga che a causa dell'apertura degli infissi, ad ogni acquazzone, ovviamente, l'acqua che entra nel detto appartamento è causa di infiltrazioni negli ambienti sottostanti. Pertanto la invito, ancora una volta alla risoluzione della descritta problematica, con l'espresso avvertimento che in difetto di procederà a segnalare quanto lamentato alle autorità sanitarie competenti."

Il fatto che l'immobile del \_\_\_\_\_ in questione fosse disabitato e con alcuni infissi lasciati aperti emerge, inoltre, dalla relazione di consulenza tecnica, con allegati documenti fotografici, dell'ing. \_\_\_\_\_ del 07.12.2011, prodotta da parte attrice, da tale tecnico confermata in sede di esame.

La teste escussa \_\_\_\_\_ inoltre, confermato che "presso i balconi dell'immobile di \_\_\_\_\_, soprastante a quello di \_\_\_\_\_ per tutto il periodo compreso tra il 2009 ed ottobre 2012, erano depositate ingenti quantità di deiezioni di volatili, in particolare piccioni".

Dalle risultanze dell'esame dei testi escussi \_\_\_\_\_, dichiaratisi condomini del suddetto ente di gestione, è emersa, inoltre, conferma dello stato non occupato dell'immobile del \_\_\_\_\_ e anche del fatto che il cortile condominiale non presentava problematiche igieniche

particolari riferibili alla presenza di piccioni, e che lo stesso era periodicamente oggetto di attività di pulizia da parte dell'impresa incaricata. Tali ultime circostanze hanno trovato, inoltre, conferma dalla deposizione del teste escusso

La teste ha, inoltre, confermato, in sede di esame, che quest'ultima "nel periodo compreso tra il 2009 ed il 2012 ha accusato spesso forme di patologia respiratoria quali riniti e sinusiti", oltre a "sindrome pruriginosa, forme di localizzazione cutanea, stress psichico ed ansia reattiva".

In considerazione di quanto sopra esposto, nessun dubbio può, dunque, sussistere in ordine all'eziologia dei danni lamentati dall'attrice così come da lei descritta in atto di citazione, con conseguente diritto al risarcimento degli stessi.

Stabilita la sussistenza dell'an nei termini di cui sopra, è necessario passare alla determinazione del quantum debeatur.

Ciò posto, in ordine alle conseguenze fisiche subite dall'attrice in dipendenza dei fatti descritti in atto di citazione, dalla svolta C.T.U. medico - legale, confermata a seguito delle osservazioni trasmesse da parte convenuta e scevra da vizi logici o giuridici, oltre che effettuata ad una distanza temporale dai fatti idonea a valutarne le conseguenze definitive, emerge che a seguito degli stessi fatti la stessa ha riportato "Bronchite cronica asmatiforme di natura allergica, causata dall'inalazione dei microorganismi contenuti nelle deiezioni dei piccioni che hanno soggiornato e nidificato nell'appartamento disabitato situato al piano superiore dello stabile in cui la stessa abita.", con danno biologico pari al 4%, oltre spese mediche rimborsabili documentate per complessivi € 355,19.

Relativamente ai danni fisici subiti da \_\_\_\_\_ in conseguenza dei suddetti fatti, si determina, pertanto, in applicazione delle relative condivisibili Tabelle di valutazione adottate dal Tribunale di Milano e tenendo in considerazione l'età della stessa all'epoca di tali fatti, una liquidazione, con rivalutazione monetaria, pari ad €. 4.914,00 per danno biologico 4%.

A tale somma va aggiunta quella suddetta di €. 355,19 a titolo di spese mediche documentate.

Il limite di competenza normativa per valore di questo Giudice di cui all'art. 7, comma 1°, c.p.c., espressamente invocato da parte attrice nelle descritte conclusioni, rende superfluo l'esame delle residue voci di danno richieste da

La convenuta ↓ \_\_\_\_\_ deve essere, conseguentemente, condannata a corrispondere all'attrice, per le esposte causali, la somma di €. 5.000,00. In applicazione del principio di soccombenza, la convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, che si liquidano come in dispositivo e che devono essere distratte in favore del procuratore della \_\_\_\_\_, dichiaratosi antistatario. Per lo stesso principio, le spese delle CC.TT.UU. depositate devono essere poste a carico della convenuta.

#### P.Q.M.

Ogni contraria eccezione, deduzione e difesa rigettate, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:

- dichiara la convenuta \_\_\_\_\_, nella qualità di erede di \_\_\_\_\_, responsabile dei danni per cui è causa;
- condanna, conseguentemente, la convenuta \_\_\_\_\_ al risarcimento dei suddetti danni in favore dell'attrice \_\_\_\_\_ liquidati, come in motivazione, in €. 5.000,00;

- condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, che liquida in complessivi €. 1.328,00, di cui €. 123,00 per spese vive ed €. 1.205,00 per compensi di avvocato (di cui €. 225,00 per fase di studio, €. 240,00 per fase introduttiva, €. 335,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed €. 405,00 per fase decisionale), oltre 15% rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese delle CC.TT.UU. depositate a carico della convenuta

Così deciso in Piazza Armerina il 09 aprile 2020

Il Giudice di pace

Dott. Giuseppe Danto Maria Amico

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI PIAZZA ARMERINA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

N. 114 APR. 2020

DA

IL CANCELLIERE

